

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 09 agosto 2022

D.g.r. 2 agosto 2022 - n. XI/6814
Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie dell'area infermieristica/ostetrica e dell'area della prevenzione ex art. 6, c. 3, d.lgs. 502/92

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421»;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi in materia di sanità) e s.m.i.;
- l'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie» che demanda ad un decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'individuazione di criteri e modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi;

Considerato che, in ragione del mutato quadro Costituzionale, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome hanno convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di legge facendo ricorso, anziché al previsto provvedimento ministeriale, dapprima ad un accordo perfezionato il 16 dicembre 2004 (rep. n. 2152/Csr) e, successivamente, ad un ulteriore accordo, sottoscritto il 10 febbraio 2011 (rep. n. 17/Csr) ed abrogativo del precedente;

Richiamato il d.p.c.m. 26 luglio 2011 con il quale è stato recepito l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 10 febbraio 2011, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Dato atto che il suddetto provvedimento ministeriale, oltre a delineare le caratteristiche che devono possedere i titoli ammessi alla procedura di valutazione, definisce la procedura e le tempistiche attraverso le quali le Regioni e le Province autonome curano la fase iniziale dell'istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione sono stati autorizzati e svolti sul proprio territorio;

Preso atto:

- della Nota circolare del Ministero della Salute n. 43468 del 20 settembre 2011 recante le indicazioni operative necessarie per rendere uniforme sul territorio l'attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art 4 comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- che con d.g.r. n. 2934 del 25 gennaio 2012 «Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria di cui all'art. 6 c. 3, D.lgs. 502/92» sono stati recepiti lo schema dell'avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata alla nota circolare ministeriale n. 43468 del 20 settembre 2011 per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli dell'area sanitaria relative alle professioni tecnico sanitarie;
- che con d.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/820 «Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria di cui all'art. 6, c. 3, d. lgs 502/92 - avviso pubblico per l'area delle professioni sanitarie riabilitative» è stato approvato l'avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata relativa all'area delle professioni sanitarie riabilitative;
- che con d.g.r. 10 febbraio 2020 - n. XI/2817: «disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria di cui all'art. 6, c. 3, d.lgs

502/92 - avviso pubblico per la professione sanitaria riabilitativa di educatore professionale socio sanitario» è stato approvato l'avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata relativamente alla professione sanitaria riabilitativa di Educatore professionale socio sanitario;

Visti:

- la legge 11 gennaio 2018 n. 3 (c.d. L. Lorenzin): «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» che ha previsto che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie diviene necessaria l'iscrizione all'albo professionale ed uno dei requisiti per l'iscrizione è il possesso del prescritto titolo di studio;
- il decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente l'istituzione degli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione che ha previsto tra i requisiti per l'iscrizione all'albo il possesso di laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante;
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145 che all'art 1 comma 537 ha sancito che: «ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché siiscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;
- il decreto Ministero della Salute del 9 agosto 2019 «Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione» (GU n.212 del 10 settembre 2019);

Considerato che il Ministero della Salute ha condiviso lo schema di avviso pubblico relativo alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica e tecniche della prevenzione, il modello di domanda e la documentazione allegata da compilare;

Precisato che a tali modelli le Regioni devono attenersi, fatta comunque salva la possibilità di apportarvi integrazioni e/o modificazioni affinenti alle modalità operative e di forma che dovessero rendersi necessarie al fine di tenere conto delle specificità regionali;

Rilevato che la sopra citata Nota circolare del Ministero della Salute n. 43468 del 20 settembre 2011 prevede inoltre che all'avviso pubblico, al modello di domanda e alla documentazione collegata venga data da parte regionale la massima pubblicità possibile, auspicando altresì che i medesimi vengano approvati con apposito provvedimento di Giunta Regionale;

Ritenuto quindi:

- di dare avvio al percorso di adozione di tutti gli atti necessari alla esecuzione dell'attività istruttoria di competenza regionale nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento relativamente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica e tecniche della prevenzione in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- di dare mandato alla competente U.O. «Personale, Professioni del SSR e Sistema universitario» della Direzione Generale Welfare di provvedere al decreto di emanazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica e tecniche della prevenzione, procedendo alla raccolta delle domande sulla piattaforma informativa Bandi Online di Regione Lombardia;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet della Direzione Generale Sanità;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare mandato alla competente U.O. «*Personale, Professioni del SSR e Sistema universitario*» della Direzione Generale Welfare di provvedere al decreto di emanazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica e tecniche della prevenzione, procedendo alla raccolta delle domande sulla piattaforma informativa Bandi Online di Regione Lombardia;

2. di dare avvio al percorso di adozione di tutti gli atti necessari alla esecuzione dell'attività istruttoria di competenza regionale nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento relativamente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica e tecniche della prevenzione, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito internet della Direzione Generale Sanità;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

